

*Amministrazione  
Provinciale  
dell'Aquila*



*Regolamento per  
l'organizzazione ed il  
funzionamento del Consiglio  
Provinciale*

*Approvato con deliberazione del Consiglio*

*Provinciale n. 11 del 21/03/2007*

*Entrato in vigore dal 18 maggio 2007*

*Modificato con deliberazioni di Consiglio*

*Provinciale n. 9 del 05.03.2008, n. 29 dell'11.06.2008 e n. 4 del 03.03.2009.*

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1***

#### ***Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio***

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

### ***Art. 2***

#### ***Interpretazione***

1. Se nel corso delle sedute si presentino situazioni non disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Presidente, sentiti i Capigruppo, provvede ad adottare i provvedimenti necessari alla risoluzione dei casi controversi.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri provinciali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono inviate in forma scritta al Presidente. Il Presidente, acquisito eventualmente il parere del Segretario Generale, sottopone la questione alla Conferenza dei Capigruppo. Qualora l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri rappresentati dai Capigruppo, il Presidente sottopone la stessa al Consiglio Provinciale il quale decide a maggioranza assoluta.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Provinciali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte alla valutazione del Presidente. Qualora non sia possibile risolvere immediatamente la questione, egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, riunendo i Capigruppo presenti in aula. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta. Tempestivamente egli attiva la procedura di cui al secondo comma.

4. Sulla interpretazione delle norme regolamentari adottata in relazione ai commi 2 e 3 non sono ammesse ulteriori eccezioni.

**Art. 3**  
**Sede**

1. Il Consiglio si riunisce nella sala del Consiglio Provinciale.
2. Qualora il Consiglio sia convocato presso una sede diversa da quella abituale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 53 dello Statuto, il Presidente ne dà comunicazione ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.
3. Gli Uffici del Consiglio Provinciale fungono da segreteria del Consiglio per la consegna, a richiesta dei Consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

**Art. 4**  
**Bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea**

1. Nei giorni in cui hanno luogo le riunioni del Consiglio, presso la sede della Provincia vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana insieme con quella dell'Unione Europea e quella con lo stemma della Provincia, dal mattino fino al termine della seduta.

**Art. 5 Entrata in carica dei consiglieri**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

**TITOLO II**  
**COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO**

**CAPO I**  
**OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

**Art. 6 Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni e  
convalida degli eletti**

1. La prima adunanza del Consiglio successiva alle elezioni è disciplinata dall'art. 56 dello Statuto.
2. Alla prima seduta partecipano, con facoltà di intervento, anche i Consiglieri verso i quali sia stato presentato ricorso riguardante la loro ineleggibilità o incompatibilità.

3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere anziano, individuato in colui che ha riportato il maggior consenso elettorale, che viene sostituito dal Presidente del Consiglio appena eletto.

4. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti che sono ammessi a partecipare agli ulteriori lavori consiliari. Il Consiglio, nella stessa seduta, provvede alle sostituzioni dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili a norma di legge.

5. Se nel corso della seduta non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, la deliberazione è rinviata ad una successiva seduta da considerarsi come prosecuzione della prima.

6. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi del comma 4 bis dell'art. 15 della L. n. 55/1990, modificato dall'art. 1 della L. 16/1992, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior consenso elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

#### ***Art. 7 Elezione del Presidente del Consiglio e comunicazione della nomina della Giunta***

1. Il Consiglio Provinciale procede, a scrutinio segreto, alla elezione del proprio Presidente e dei Vice-Presidenti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 57 dello Statuto.

#### ***Art. 8 Revoca del Presidente del Consiglio***

1. La proposta di revoca del Presidente del Consiglio deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

2. Per la proposta di revoca si applica l'art. 57 dello Statuto.

3. In caso di approvazione della proposta di revoca, il Consiglio è convocato dal Consigliere Anziano entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente.

#### ***Art. 9 Cessazione e sostituzione dell'ufficio di presidenza***

1. I componenti l'Ufficio di Presidenza cessano dalla carica, oltre che nel caso di revoca, anche nei casi previsti dagli artt. 43 e 44 dello Statuto.

2. La sostituzione dei componenti deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alla cessazione.

## CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

### ***Art. 10 Organizzazione dei gruppi consiliari***

1. La Composizione dei Gruppi Consiliari è disciplinata dall'art. 51 dello Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad eccezione dell'ipotesi di adesione al gruppo misto, per la costituzione di un nuovo gruppo sono necessari almeno tre Consiglieri. I Consiglieri eletti in due o più liste che hanno sostenuto uno stesso candidato alla presidenza della Provincia possono costituire un gruppo di coalizione. In tal caso essi comunicano congiuntamente e per iscritto al Presidente tale decisione con la relativa denominazione del gruppo.
3. I Consiglieri che, nel corso del proprio mandato, dichiarino di non voler più appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale erano stati eletti, senza nel contempo aderire ad altro gruppo, sono iscritti al gruppo misto. Non può essere costituito più di un gruppo misto. Nel gruppo misto ciascun Consigliere è indicato con la propria qualificazione politica. I suddetti Consiglieri sono tenuti a comunicare al Presidente se intendono riconoscersi nella maggioranza o nelle minoranze.
4. La richiesta di passaggio da un gruppo ad un altro deve sempre essere accettata dal Capogruppo a cui si chiede di aderire, il quale ne dà comunicazione al Presidente.
5. In ogni caso il Gruppo formato dagli eletti nel medesimo raggruppamento continua ad essere costituito anche quando il Gruppo stesso – per la adesione di uno o più Consiglieri ad altro Gruppo – è formato anche da un solo Consigliere.
6. Le modifiche della composizione dei Gruppi, così come i cambiamenti di denominazione e le eventuali costituzioni di nuovi gruppi, nel corso del mandato amministrativo, devono essere comunicati in forma scritta al Presidente per la conseguente presa d'atto.

### ***Art. 11 Sede dei gruppi***

1. Al Consiglio Provinciale sono assegnati locali e personale in numero sufficiente per l'esercizio delle funzioni istituzionali.
2. Ai Gruppi consiliari sono assegnati idonei locali ed il personale in numero sufficiente per l'esplicazione delle loro funzioni, tenuto conto delle esigenze comuni ai vari Gruppi e della consistenza numerica di ciascuno di essi.
3. Gli atti destinati ai Gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio Provinciale con propria deliberazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo, definisce modalità e mezzi che potranno essere utilizzati per pubblicizzare le attività e le iniziative dei Gruppi consiliari.

### ***Art. 12 Conferenza dei capigruppo***

1. Le competenze della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dall'art. 52 dello Statuto. Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte i rappresentanti dei gruppi costituiti in seno al Consiglio e i Vice presidenti del Consiglio Provinciale.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Provinciale di propria iniziativa. Alle riunioni della Conferenza partecipa il Segretario Generale o un Funzionario da lui delegato. Ad essa partecipa altresì il Presidente della provincia o un Assessore da lui delegato senza diritto di voto.
3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio nel più breve tempo possibile su richiesta scritta del Presidente della Provincia o di Capigruppo rappresentativi di almeno un quinto dei Consiglieri.
4. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando la presenza dei partecipanti rappresenta almeno la maggioranza numerica dei Consiglieri Provinciali.
5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del personale all'uopo incaricato.
7. Nei casi in cui sia necessario per l'organizzazione dei lavori delle commissioni, il Presidente del Consiglio ha facoltà di convocare la Conferenza dei Capigruppo alla quale partecipano i Presidenti delle Commissioni Consiliari.
8. Della convocazione della Conferenza dei Capigruppo viene data comunicazione formale al Presidente della Provincia a cura della segreteria.

## CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

### ***Art. 13 Commissioni consiliari***

1. Il numero delle Commissioni Consiliari Permanenti, oltre a quelle già stabilite dallo Statuto è fissato in cinque, distinte come appresso e con le competenze a fianco di ciascuna riportate:

#### **I AFFARI GENERALI E FINANZIARI:**

Personale e relativa struttura organizzativa, decentramento, circondari e delega ad altri enti; programmazione finanziaria, bilancio, tributi e patrimonio; forme di gestione di servizi pubblici.

#### **II INTERVENTI SUL TERRITORIO:**

Programmazione, coordinamento e pianificazione territoriale; edilizia scolastica ed attività connesse all'istruzione; viabilità e trasporti, edilizia privata.

### III ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E DI PARTECIPAZIONE:

Servizi sociali, rapporti con le consulte, partecipazione popolare e tutela dei cittadini, beni culturali, attività culturali e sportive, turismo.

### IV TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE:

Risorse idriche ed energetiche, flora, fauna, parchi e riserve naturali, caccia e pesca nelle acque interne, polizia provinciale.

### V LAVORO E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO:

Politiche del lavoro, formazione professionale, sviluppo economico, industria, artigianato e agricoltura.

## ***Art. 14 Costituzione e composizione delle commissioni***

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio Provinciale, il Presidente, acquisite le designazioni da ciascun Capogruppo, provvede alla nomina dei componenti di ciascuna Commissione.
2. Le Commissioni sono composte in modo tale che sia garantita la partecipazione di tutti i gruppi ai loro lavori, secondo il seguente criterio: un consigliere per ciascun gruppo formato da uno, due consiglieri per ciascun gruppo formato da due a tre componenti, tre consiglieri per ciascun gruppo formato da quattro a cinque componenti, quattro consiglieri per ciascun gruppo formato da sei a sette componenti, cinque consiglieri per ciascun gruppo formato da otto a nove componenti, sei consiglieri per ciascun gruppo formato da dieci a undici componenti, sette consiglieri per ciascun gruppo formato da dodici a tredici componenti, otto consiglieri per ciascun gruppo formato da quattordici componenti. Ciascun consigliere, con la sola esclusione del Presidente del Consiglio Provinciale, deve far parte di almeno una Commissione.
3. La rappresentanza dei monogruppo è valida solo per i gruppi risultanti da competizione elettorale, fatto salvo il gruppo misto.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio procede alla sostituzione. In tale ipotesi sarà consentito al gruppo di appartenenza del Consigliere cessato, di ridistribuire le proprie rappresentanze nelle diverse Commissioni in funzione della propria rappresentatività.
5. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente di Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, mediante delega scritta, con il consenso del Capogruppo.

### ***Art. 15 Presidenza e convocazione delle commissioni***

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, entro 30 giorni dalla nomina di ciascuna Commissione, provvede alla relativa convocazione. In tale riunione ciascuna commissione procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto, con votazione palese, a maggioranza dei voti calcolati in modo tale che ciascuna delegazione di Gruppo consiliare esprima un numero di voti pari al numero di Consiglieri che compongono il Gruppo stesso. Se la Presidenza della Commissione è stata assegnata ad uno dei Gruppi di Maggioranza, la Vice Presidenza spetterà ad uno dei Gruppi di Minoranza.
3. Il Presidente della Commissione Permanente di Vigilanza e Garanzia è nominato secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale rende note le nomine predette al Consiglio Provinciale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale, ai Dirigenti, al Difensore Civico Regionale e al Difensore Civico Provinciale.
5. Ogni Presidente convoca e presiede la rispettiva Commissione, fissando gli argomenti da trattare e, in accordo con il Presidente del Consiglio, la data delle adunanze. Ogni componente di Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione a maggioranza dei voti espressi con il criterio di cui al secondo comma.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta avanzata da un quinto dei Consiglieri componenti con l'indicazione degli elementi da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla data di presentazione della richiesta.
7. Le convocazioni possono essere inoltrate mediante avviso scritto, telefonico, sms, o mediante mezzi telematici o telegrafici, verificandone l'avvenuta ricezione. Le convocazioni devono essere inviate almeno 48 ore prima della seduta delle commissioni. Le riunioni delle Commissioni possono essere calendarizzate dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo ed i Presidenti delle Commissioni. Per una maggiore funzionalità, efficienza ed efficacia delle commissioni, eventuali occasionali variazioni della predetta calendarizzazione o di orario sono disposte dal Presidente del Consiglio, a seguito di motivata richiesta dei loro Presidenti.

### ***Art. 16 Funzionamento delle commissioni***

1. La riunione della Commissione è valida quando sia presente un numero di Consiglieri tale che esprima, in base al comma 4 del presente articolo, la maggioranza dei voti rispetto ai propri componenti. La quota rappresentata da ciascun componente corrisponde al rapporto tra il numero dei componenti il gruppo e il numero dei commissari, appartenenti al medesimo gruppo. Qualora manchi il numero legale, il Presidente ne dà atto nel verbale decorsa mezz'ora dall'ora fissata, con indicazione degli intervenuti e degli assenti. In tale ultima ipotesi agli intervenuti sono riconosciuti le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o

quando la pubblicità dell'adunanza possa compromettere il buon fine dell'azione amministrativa della Provincia.

3. Alle sedute di Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Provinciale e i componenti la Giunta Provinciale aventi delega in materia.

4. Nei casi in cui si debba procedere a votazione, ad ogni componente presente alla riunione della commissione, è assegnato un numero di voti pari al numero dei Consiglieri di cui è composto il Gruppo Consiliare di appartenenza, diviso per il numero dei componenti del gruppo stesso presenti alla riunione della commissione, arrotondato all'unità per difetto. Nel caso che i voti assegnati, poiché sono arrotondati per difetto, non rispondano a tutti i voti di cui il Gruppo Consiliare dispone in Consiglio, i restanti sono ridistribuiti ai Componenti presenti, uno per ogni partecipante, nell'ordine con cui sono stati designati dal Presidente del Gruppo Consiliare, nella comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto non possono avvalersi del voto plurimo, salvo delega scritta degli altri componenti del Gruppo stesso.

#### ***Art. 17 Funzioni delle commissioni***

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Provinciale e, nell'ambito delle competenze di quest' ultimo, svolgono tutte le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le Commissioni permanenti, esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico del Consiglio.

3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio rimessi dal Presidente della Provincia o all'esame degli atti rinviati dal Consiglio.

4. Le Commissioni, salvo casi urgenti ed improcrastinabili, provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti. La Commissione riferisce al Consiglio a mezzo del proprio Presidente.

5. Per problematiche riguardanti materie attinenti a più commissioni, possono essere convocate sedute congiunte, previo accordo tra i rispettivi Presidenti. In tal caso funge da Presidente della seduta colui che ha preso l'iniziativa della convocazione congiunta.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni permanenti possono designare un relatore incaricato di illustrare in Consiglio gli orientamenti emersi nella Commissione stessa. Possono, altresì, essere previste una o più relazioni di minoranza.

#### ***Art. 18***

##### ***Esame delle proposte di deliberazione da parte delle commissioni permanenti su richiesta dei consiglieri***

1. Qualora, nel corso della trattazione di una proposta di deliberazione da parte del Consiglio, la maggioranza dei consiglieri deliberi che la proposta venga rimessa alla competente commissione consiliare permanente, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione ed invita il Presidente della commissione ad iscrivere

l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile della commissione medesima.

2. Dopo l'esame da parte della commissione la proposta può essere rimessa all'esame del Consiglio e posta in votazione.

### ***Art. 19 Funzioni redigenti***

1. Con il voto favorevole di una commissione, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può assegnare a detta Commissione la redazione di un provvedimento che verrà successivamente rimesso all'esame del Consiglio Provinciale.

### ***Art. 20 Funzioni consultive***

1. Le commissioni devono esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione di propria competenza.

2. Il parere di cui al primo comma dovrà essere reso dalla Commissione competente in tempo utile, di norma non superiore a 10 giorni.

### ***Art. 21***

#### ***Segreteria delle commissioni - Verbali delle sedute***

1. Le convocazioni delle Commissioni vengono redatte dagli Uffici del Consiglio.

2. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte dall'impiegato designato dal Dirigente del Settore competente. Il Segretario redige un verbale sommario della seduta che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente della seduta. I verbali sono approvati nella adunanza successiva con gli emendamenti eventualmente richiesti dai componenti interessati.

3. Copie delle convocazioni e dei verbali debbono essere trasmesse al Segretario Generale ed al Dirigente del Settore competente. Gli originali, unitamente alle lettere di convocazione ed al materiale inoltrato ai componenti, vengono raccolti e conservati agli atti a cura dell'Ufficio di cui al primo comma.

## **CAPO IV COMMISSIONI SPECIALI**

### ***Art. 22 Costituzione***

1. Il Consiglio può costituire Commissioni Consiliari Speciali per l'esame di problemi di particolare complessità e di interesse generale.

2. Il Consiglio all'atto della costituzione della Commissione:

- a. nomina il Presidente della Commissione, espressione della maggioranza, e il vice presidente vicario, espressione della minoranza.
- b. Individua il numero dei componenti, i compiti e i criteri operativi della Commissione e fissa il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale la stessa dovrà concludere i suoi lavori.

3. Il segretario della Commissione è individuato tra gli impiegati dell'Ente.

4. Al termine dei propri lavori le commissioni redigono una relazione e la consegnano al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio. Qualora sui risultati non venga raggiunta l'unanimità, verranno predisposte una relazione di maggioranza ed una di minoranza.

5. Per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III.

### ***Art. 23 Commissioni d'indagine***

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, fissandone le competenze e la durata.

2. Non può essere costituita più di una commissione d'indagine per volta.

3. Tali Commissioni sono costituite nei modi e nelle forme di cui all'art. 22, salvo la presidenza che spetta alla minoranza.

4. Le Commissioni d'indagine possono richiedere l'audizione del Presidente della Provincia, degli Assessori e dei Dirigenti responsabili dei settori direttamente o indirettamente interessati all'indagine. Possono, altresì, disporre l'esibizione o l'acquisizione di copie di atti relativi all'attività oggetto d'indagine.

## **TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

### **CAPO I DIRITTI**

#### ***Art. 24 Diritti dei consiglieri***

1. I Consiglieri Provinciali in carica hanno diritto:

- a. di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi di governo e dalla dirigenza;
- b. di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;

c. di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e dei regolamenti provinciali.

2. I Consiglieri provinciali di precedenti amministrazioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni che comportino responsabilità amministrativa, civile e penale.

### ***Art. 25 Condizioni e limiti all'esercizio del diritto***

1. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

### ***Art. 26 Ufficio di presidenza***

1. L'Ufficio di Presidenza garantisce la tutela dei diritti dei Consiglieri e, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale degli Uffici del Consiglio Provinciale.

2. In particolare l'Ufficio di Presidenza:

- a. Attua ogni iniziativa per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili alla loro attività amministrativa;
- b. Si pronuncia sulle questioni pregiudiziali, sospensive e sulle mozioni d'ordine qualora la decisione assunta direttamente dal Presidente del Consiglio sia stata contestata dal o dai proponenti. Ove la decisione dell'Ufficio di Presidenza non sia unanime o sia contestata da almeno un quinto dei Consiglieri, decide il Consiglio Provinciale, con votazione palese, senza discussione;
- c. Stabilisce le modalità per l'accesso al pubblico e per la pubblicizzazione delle sedute consiliari;
- d. Organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, mediante la consultazione, della Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti delle Commissioni;
- e. Formula proposte al Consiglio in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare all'Ufficio di Presidenza, ai Gruppi Consiliari e alle Commissioni mezzi, strutture e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni;
- f. Decide sull'urgenza di mozioni e interrogazioni formulate dai Consiglieri. Tale decisione deve essere assunta all'apertura dei lavori consiliari prima dell'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ove la decisione dell'Ufficio di Presidenza non sia unanime o sia contestata da almeno un quinto dei Consiglieri, decide il Consiglio Provinciale, con votazione palese, senza discussione;
- g. Riferisce al Consiglio Provinciale sui lavori delle Commissioni Consiliari ogni sei mesi;
- h. Fornisce la documentazione necessaria ai lavori consiliari;
- i. Tiene i rapporti con gli Uffici di Presidenza delle altre assemblee elettive.

**Art. 27**  
***Modalita' di funzionamento dell'ufficio di presidenza***

1. L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qual volta il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, in orari non coincidenti con le riunioni del Consiglio Provinciale e – sempre su convocazione del Presidente del Consiglio – quando ne sia fatta richiesta dagli altri due membri dell'Ufficio di Presidenza o dal Presidente della Provincia
2. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche. Ai Vice Presidenti spetta il rimborso spese ed il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.
3. Il Consiglio Provinciale, in sede di approvazione del Bilancio preventivo, individua annualmente un capitolo di bilancio destinato al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

**Art. 28**  
***Validita' della seduta e delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza***

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno due componenti.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente, o del Vice Presidente vicario, in caso di assenza del primo.

**Art. 29 Fondo di funzionamento del consiglio**

1. Nel Bilancio della Provincia sono previsti stanziamenti annuali per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. Tali fondi sono gestiti in base agli indirizzi ed alle direttive del Presidente del Consiglio, nelle forme e nei modi di cui ai successivi commi.
2. La quantificazione dei fondi sarà concordata, d'intesa tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.
3. Le spese relative ai fondi di cui al primo comma saranno impegnate e liquidate con atti del dirigente competente, su richiesta del Presidente del Consiglio.
4. I fondi di cui al primo comma vengono indicativamente utilizzati per far fronte alle seguenti spese:
  - a. corresponsione dei gettoni di presenza e rimborso spese ai Consiglieri;
  - b. partecipazione alle attività delle Associazioni di cui fa parte la Provincia;
  - c. partecipazione dei Consiglieri a convegni, manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale;
  - d. patrocinio di iniziative di particolare rilevanza ed interesse per il Consiglio Provinciale;
  - e. rapporti con altri Consigli Provinciali e Comunali;
  - f. pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;

- g. organizzazione di eventuali Consigli fuori sede;
- h. spese per la stampa di materiale e pubblicazioni in occasione di manifestazioni o convegni organizzati dalla Presidenza del Consiglio, purché connessi con le finalità dell'Ente;
- i. acquisto di eventuali arredi ed attrezzature per la sede degli Uffici del Consiglio.

### **Art. 30**

#### ***Attribuzione di risorse finanziarie ai gruppi consiliari***

1. Per l'esercizio delle loro funzioni, ai Gruppi consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi, la disponibilità di locali, attrezzature e personale, secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento e sulla base delle risorse determinate d'intesa tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Provincia.
2. Le risorse finanziarie da attribuire ai gruppi consiliari sono determinate annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. Lo stanziamento di cui sopra sarà suddiviso sulla base di un importo fisso, pari al **25%**, per ciascun gruppo ed il rimanente **75%** in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo<sup>1</sup>.
4. L'entità dello stanziamento può essere modificata nel corso dell'anno in relazione a variazioni della composizione dei gruppi consiliari.
5. Sulla base dei predetti criteri il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, procederà a suddividere lo stanziamento complessivo per ciascun gruppo.
6. Le spese che ciascun Gruppo consiliare può effettuare con il fondo annuo previsto dal presente articolo sono le seguenti:
  - a. spese tipografiche ed editoriali relative ad attività del gruppo;
  - b. spese per manifestazioni organizzate o proposte dal Gruppo, purché connesse alle funzioni dell'Ente<sup>2</sup>;
  - c. affitto sale per convegni, riunioni, purché connessi alle funzioni dell'ente, qualora non siano disponibili sale della Provincia o di cui la stessa dispone;
  - d. (*abrogato*)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Così modificato dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 dell'11 giugno 2008.

<sup>2</sup> Così modificato dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 5 marzo 2008.

<sup>3</sup> Disposizione abrogata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 5 marzo 2008

### **Art. 31**

#### ***Criteria per la partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni da parte dei consiglieri***

1. La partecipazione dei Consiglieri Provinciali a convegni, seminari e manifestazioni viene suddivisa, secondo la loro tipologia, nel seguente modo:
  - a. partecipazione a convegni e manifestazioni organizzati da associazioni alle quali la Provincia aderisce;
  - b. partecipazione ad iniziative che hanno caratteristiche di eventi particolari;
  - c. partecipazione a convegni e seminari connessi all'esercizio del mandato di ciascun Consigliere.
2. Nei casi rientranti nelle tipologie a) e b), la partecipazione dei Consiglieri non è di norma vincolata al numero di rappresentanti del gruppo di appartenenza nel Consiglio provinciale.
3. Nei casi di cui alla tipologia c) la partecipazione è subordinata alla presenza dei seguenti presupposti:
  - a. garanzia di rappresentatività tra gruppi di maggioranza e minoranza presenti nel Consiglio provinciale;
  - b. competenza dei singoli Consiglieri collegata alle Commissioni Consiliari di appartenenza.
4. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Presidente del Consiglio con la massima tempestività, in modo da permetterne l'esame e provvedere quindi alla relativa autorizzazione, compatibilmente con le risorse disponibili.

### **Art. 32 Dotazione di telefoni cellulari**

1. Per l'esercizio del loro mandato i Consiglieri hanno la facoltà di utilizzare un telefono cellulare intestato alla Provincia dell'Aquila, avvalendosi di una RAM aziendale.
2. I telefoni cellulari sono di uso strettamente personale e non possono essere ceduti a terzi, neppure temporaneamente.

### **Art. 33**

#### ***Procedura per ottenere atti e documenti in visione***

1. I Consiglieri provinciali per ottenere atti, documenti, deliberazioni, determinazioni e provvedimenti, devono rivolgersi agli Uffici del Consiglio Provinciale.
2. Ciascun Consigliere, in conformità a quanto previsto dalla legge e con l'obbligo del segreto d'ufficio, nei casi specificamente previsti dalla legge, ha diritto di avere tempestivamente dagli Uffici le notizie e le informazioni in loro possesso che il Consigliere ritiene utili all'espletamento del proprio mandato, diritto che può altresì consistere sia nella diretta visione degli atti relativi ad Enti, Istituzioni e Società partecipate, sia nel rilascio, senza spese, di copia di quegli atti che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni ritiene di dover acquisire.

### ***Art. 34 Diritto di iniziativa***

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento relativo alle competenze del Consiglio ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed adeguatamente motivata, è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Dirigente del Settore competente per materia e ne informa il Presidente della Provincia. Qualora sulla proposta stessa non siano espressi i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il Presidente del Consiglio comunica tale circostanza al Consigliere proponente il quale può ritirare la proposta stessa o può richiedere che sia sottoposta ugualmente all'esame del Consiglio Provinciale. Se, invece, l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. Costituiscono emendamenti le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti, corredati del parere di regolarità tecnica o contabile, se richiesti, sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio, contestualmente alla trattazione dell'argomento. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

### ***Art. 35***

#### ***Modalità' per la presentazione e per la risposta ad interrogazioni, interpellanze, mozioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo***

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, formulandoli per iscritto ed indirizzandoli all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che ne deve dare immediata notizia al Presidente della Provincia. Gli stessi saranno iscritti all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
2. Il Presidente della Provincia o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono, entro trenta giorni, per le interrogazioni richiedenti risposta scritta, con le modalità di cui ai successivi articoli per le risposte in aula.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli ordini del giorno e le istanze di cui al precedente comma su argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere svolti contemporaneamente.

### ***Art. 36***

#### ***Primo firmatario e sua sostituzione***

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno possono essere firmati da più Consiglieri. Tuttavia, come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Nella esposizione questi può essere sostituito da un altro firmatario.

### ***Art. 37 Interpellanza e interrogazione***

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta, rivolta al Presidente della Provincia per conoscere: proposte ed interventi sviluppati dalla Giunta. Le interrogazioni consistono in domande, rivolte per iscritto al Presidente della Provincia, per avere informazioni o spiegazioni su un determinato oggetto relativo al comportamento degli uffici e o servizi di competenza della Provincia, per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo o per conoscere i motivi o gli intendimenti su una determinata condotta in relazione a fatti specifici.
2. L'interpellanza e l'interrogazione sono iscritte all'ordine del giorno delle sedute consiliari, entro il trentesimo giorno, secondo l'ordine di presentazione e nel caso non fosse dibattuta, dovrà essere discussa obbligatoriamente nel successivo consiglio utile.
3. L'interpellante può chiedere che l'interpellanza e l'interrogazione vengano discusse, anziché in aula, nella competente Commissione consiliare e possono ricevere risposte scritte, qualora il Consigliere provinciale lo richieda.
4. Le interrogazioni sono presentate al Presidente per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

### ***Art. 38***

#### ***Svolgimento delle interpellanze e interrogazioni in aula***

1. L'interpellante o l'interrogante procedono alla illustrazione della interpellanza o della interrogazione nel tempo massimo di 10 minuti. La risposta del Presidente o dell'Assessore competente non può superare i 10 minuti; udita la risposta, l'interpellante o l'interrogante si dichiareranno soddisfatti o insoddisfatti della risposta, controreplicando nel tempo massimo di 5 minuti.
2. I termini di cui al presente articolo sono perentori e, pertanto, il Presidente toglie la parola in caso di mancata osservanza.

### ***Art. 39***

#### ***Trasformazione dell'interpellanza o interrogazione in mozione***

1. Ove l'interpellante o l'interrogante non siano soddisfatti o intendano promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, possono presentare una mozione che viene iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

### ***Art. 40 Mozione***

1. Le mozioni devono essere formulate e trasmesse per iscritto al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio per essere iscritte all'ordine del giorno non oltre la seconda seduta consiliare successiva alla conclusione dell'istruttoria.

2. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad attivare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'Amministrazione provinciale in ordine ad uno specifico argomento.
3. I proponenti possono chiedere all'ufficio di Presidenza di pronunciarsi sulla eventuale assegnazione della mozione all'esame preventivo della Commissione competente.

#### **Art. 41**

#### ***Svolgimento della discussione sulle mozioni***

1. Ogni Capogruppo può intervenire per non più di dieci minuti nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno. Può, altresì, intervenire nella medesima discussione ciascun Consigliere per non più di 5 minuti.
2. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso di illustrare la loro interpellanza, nel rispetto del tempo fissato dal precedente comma, subito dopo gli interventi dei Consiglieri che hanno presentato la mozione.

#### **Art. 42**

#### ***Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni, interpellanze e interrogazioni***

1. I Consiglieri possono richiedere che le proprie mozioni o le interpellanze o le interrogazioni siano riconosciute urgenti.
2. Sulle richieste decide l'Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 43**

#### ***Ritiro delle interpellanze, interrogazioni e mozioni***

1. Se nessuno dei firmatari, seppure preavvertito, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza, l'interrogazione o la mozione, le stesse si intendono automaticamente ritirate, salvo che l'assenza sia giustificata. In tal caso le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni verranno trattate nella prima seduta consiliare utile.

#### **Art. 44**

#### ***Indennità spettante ai consiglieri***

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i Consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni Consiliari.

**Art. 45**  
***Assicurazione dei consiglieri contro i rischi***

1. L'Amministrazione deve assicurare il Presidente del Consiglio e i Consiglieri contro i rischi conseguenti all'esercizio del loro mandato.

CAPO II  
DOVERI

**Art. 46**  
***Obbligo del segreto***

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

**Art. 47 Astensione**

1. Oltre a casi di astensione di cui agli artt. 55 dello Statuto e 74 del presente Regolamento, i Consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando si trovino nelle condizioni di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

**Art. 48**  
***Obbligo dei consiglieri di intervenire alle sedute del consiglio.***

1. I Consiglieri regolarmente convocati hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare la propria assenza.
2. I Consiglieri che abbandonano i lavori consiliari prima dello scioglimento della seduta devono darne comunicazione al Presidente, che della circostanza fa constare a verbale.

**Art. 49**  
***Pubblicità delle spese elettorali***

1. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti interessati, deve essere presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale, ivi comprese le spese per essi sostenute dai propri Gruppi politici di appartenenza, rendiconto che, dal giorno non festivo successivo alla scadenza del termine ultimo previsto per la relativa presentazione, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio della Provincia per la durata di trenta giorni. Eventuali rendiconti presentati in ritardo verranno pubblicati fino alla scadenza dei predetti trenta giorni con apposito separato elenco e con indicazione della data di tardiva presentazione.

2. Unitamente alla pubblicazione del rendiconto, di cui al precedente comma dovrà essere pubblicato anche, a cura del Segretario Generale e fino a tutto il periodo di pubblicazione del rendiconto, con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione, l'elenco di quei soggetti indicati al comma precedente che nei termini anzidetti non risultino aver ottemperato agli obblighi previsti dal presente articolo.

**Art. 50**  
***Situazione patrimoniale dei consiglieri***

*(Abrogato)*<sup>4</sup>

**TITOLO IV**  
**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**CAPO I**  
**SEDUTE APERTE**

***Art. 51 Sedute consiliari aperte***

1. Oltre a quanto previsto dall' art. 53 dello Statuto, quando ragioni di interesse generale lo giustificano, possono essere convocati Consigli aperti su iniziativa del Presidente del Consiglio, o della metà dei Consiglieri provinciali, o del Presidente della Provincia. Si intendono per sedute aperte quelle in cui hanno diritto di parola, oltre ai Consiglieri e ai componenti della Giunta, anche i rappresentanti di Organizzazioni, di Enti e di Istituzioni locali e dei cittadini.

---

<sup>4</sup> Disposizione abrogata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 3 marzo 2009.

## CAPO II CONVOCAZIONE

### **Art. 52** **Avviso di convocazione**

1. Il Presidente convoca il Consiglio Provinciale, tenendo in considerazione le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, osservando le modalità stabilite dagli artt. 53 e 58 dello Statuto.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della convocazione, se trattasi di prima o seconda convocazione o d'urgenza, nonché la data e la firma del Presidente del Consiglio Provinciale o di che ne fa le veci.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, privo degli allegati, viene spedito tramite servizio postale al domicilio del Consigliere.
4. I Consiglieri, entro quindici giorni dalla proclamazione della loro elezione, provvedono ad indicare per iscritto all'Ufficio del Consiglio il recapito, il domicilio, il numero telefonico o l'indirizzo fax o e-mail presso il quale intendono ricevere gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente la comunicazione.
5. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere spedito tramite via telegrafica, via sms o informatica, almeno 24 ore prima di quella stabilita per la seduta, secondo le modalità previste dal presente regolamento, con l'indicazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.
6. Possono essere aggiunti argomenti urgenti, sopravvenuti all'ordine del giorno, previa comunicazione nelle forme previste nel precedente comma.
7. L'eventuale ritardata trasmissione dell'avviso di convocazione è da ritenersi sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.

### **Art.53** **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale della Provincia, nei giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze, sono pubblicati all'albo pretorio 24 ore prima della riunione.
3. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura degli Uffici del Consiglio, assicurandone il tempestivo recapito:
  - a. al Presidente della Provincia;
  - b. agli Assessori;
  - c. al Direttore Generale;

- d. al Segretario Generale;
- e. al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. al Difensore Civico Provinciale;
- g. a tutti i Dirigenti;
- h. agli Organi di Informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede o uffici nel territorio provinciale.

**Art. 54**  
**Compilazione dell'ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio è redatto secondo il seguente ordine di precedenza:

- a. comunicazioni del Presidente della Provincia;
- b. comunicazioni del Presidente del Consiglio;
- c. interrogazioni ed interpellanze;
- d. mozioni e ordini del giorno;
- e. ratifica deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta;
- f. proposte di deliberazione del Presidente della Provincia o della Giunta Provinciale;
- g. proposte di deliberazione dei Consiglieri o delle commissioni Consiliari in ordine di presentazione.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno sono, di volta in volta, iscritti in un elenco a parte, secondo l'ordine di presentazione.

3. Per la trattazione dei punti di cui al comma 2, si stabilisce un lasso di tempo di almeno un'ora, ferma restando la possibilità da parte del Presidente del Consiglio provinciale di incrementare o diminuire lo spazio del dibattito in relazione alla consistenza delle richieste depositate.

4. Oltre il termine stabilito, il Presidente del Consiglio Provinciale può rinviare la trattazione degli argomenti ad una successiva seduta.

**CAPO III**  
**ADUNANZE**

**Art. 55**  
**Adunanze del consiglio**

- 1. Le adunanze hanno inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
- 2. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario Generale ne informa il Presidente del Consiglio.

3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti. In tale ultima ipotesi agli intervenuti sono riconosciuti le indennità e i rimborsi spese previste dalla legge.

**Art. 56**  
**Apertura della seduta**

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, ricevuta dal Segretario Generale l'informazione sulla presenza del numero legale, invita lo stesso a procedere all'appello nominale dei consiglieri e, accertata la validità della seduta, la dichiara aperta.

**Art. 57**  
**Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale**

1. Il Presidente dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai Consiglieri il diritto di parola e lo toglie nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento, tanto da parte dei Consiglieri quanto da parte del pubblico e dei rappresentanti degli Organi di Informazione.

2. Il Presidente del Consiglio Provinciale, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio, mediante la Conferenza dei Capigruppo, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.

**Art. 58**  
**Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto i seguenti casi:

2. quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone; la decisione sulla segretezza della seduta è assunta dal Presidente del Consiglio d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo;

3. quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.

**Art. 59**  
***Nomina degli scrutatori***

1. Quando c'è necessità il Presidente del Consiglio Provinciale sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

**Art. 60**  
***Verifica del numero legale***

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia in numero legale.
2. Ogni Consigliere può chiedere in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. La verifica del numero legale decade se il Consigliere che la ha richiesta esce dall'aula. La seduta del Consiglio prosegue fino alla votazione dell'argomento posto in discussione ed in tale circostanza il Presidente verifica preventivamente la validità della seduta.

**Art. 61**  
***Comunicazioni al consiglio***

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno.
2. Il Presidente della Provincia dà comunicazioni degli atti adottati da lui o dalla Giunta che rappresentano la posizione o l'indirizzo dell'Amministrazione su questioni di interesse generale aventi riflessi esterni all'ente.
3. Su tali comunicazioni, a richiesta di almeno tre Consiglieri o di un Capogruppo, possono intervenire brevemente, e per non più di cinque minuti, i Capigruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni. In ogni caso non può procedersi a deliberazione.

**Art. 62**  
***Argomenti ammessi alla trattazione***

1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Se un argomento posto all'ordine del giorno viene discusso ma non esaurito in una prima seduta, viene riportato in discussione in una seduta successiva iscrivendolo nuovamente all'ordine del giorno.

**Art.63**  
**Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Tuttavia il Presidente o ciascun Consigliere può proporre, prima della trattazione di un punto all'ordine del giorno, che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Le variazioni all'ordine dei lavori consiliari vengono approvate a maggioranza di voti.

**CAPO IV**  
**DISCUSSIONE**

**Art. 64**  
**Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva**

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio con votazione a maggioranza, per alzata di mano, senza discussione.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

**Art.65**  
**Apertura della discussione**

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente del Consiglio Provinciale con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente della Provincia o dall'assessore competente o da un Consigliere proponente.
3. L'illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre venti minuti.

**Art. 66**  
**Svolgimento della discussione**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio Provinciale dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione e nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo, o in alternativa un Consigliere di ciascun gruppo, può parlare per non più di dieci minuti.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e l'argomento in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora egli persista, gli toglie la parola.
4. Il Presidente della Provincia e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Il Presidente della Provincia o il relatore replicano in forma concisa agli interventi per non più di cinque minuti, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente del Consiglio Provinciale dichiara chiusa la discussione, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, e dopo la eventuale replica del relatore.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa unicamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. Per la discussione di argomenti inerenti ai bilanci i tempi a disposizione sono raddoppiati.

### ***Art. 67*** ***Fatto personale***

1. Il "fatto personale" sussiste quando un Consigliere sia chiamato in causa per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il Consigliere chiede la parola e precisa in che consiste il fatto personale. Il Presidente del Consiglio Provinciale decide circa la sua fondatezza e gli concede la parola per non più di cinque minuti.
3. Se la decisione del Presidente del Consiglio Provinciale non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, a maggioranza, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

### ***Art. 68*** ***Mozione d'ordine***

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto provinciale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide sulla mozione per alzata di mano e a maggioranza.

**Art. 69**  
***Discussione e votazione di emendamenti***

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti.
5. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
6. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria.
7. Gli emendamenti che implichino variazioni in sede di discussione del bilancio di previsione devono essere trasmessi all'ufficio di presidenza almeno cinque giorni prima. E' facoltà del Presidente valutarne l'ammissibilità ove gli emendamenti comportino variazioni strutturali del bilancio stesso.
8. I Dirigenti responsabili, su richiesta del Presidente, forniscono i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 267/2000, prima della votazione degli emendamenti.

CAPO V  
VOTAZIONE

**Art. 70**  
***Sistemi di votazione***

1. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.
2. In caso di votazione segreta il consigliere non può votare se siano già iniziate le operazioni di spoglio delle schede.

**Art. 71**  
***Votazione palese***

1. La votazione palese è la regola. Può essere espressa per alzata di mano, per appello nominale o ad alta voce. Si esercita in modo tale che il voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
2. Il Presidente del Consiglio preliminarmente precisa la forma di votazione ed ha la facoltà di controllare la stessa mediante controprova invertendo il modo di espressione del voto.
3. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario Generale l'appello dei Consiglieri i quali rispondono "si" oppure "no" ovvero dichiarano di astenersi specificandone le ragioni.
4. Il voto per appello nominale è richiesto quando per l'approvazione del provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata e ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri presenti.
5. La votazione con sistema elettronico è disciplinata da apposito regolamento.

**Art. 72**  
***Votazione segreta***

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere riconosciuto.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni implicanti giudizi valutativi su persone e nei casi espressamente previsti dalla Legge.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete e si effettua nei seguenti modi:
  - a. se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
  - b. se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome e il cognome di coloro in favore dei quali si intende votare.
4. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna. Il loro spoglio è effettuato dal presidente del Consiglio assistito dagli scrutatori.
5. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e sono conservate agli atti, mentre le altre vengono distrutte.
6. Le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.
7. La votazione con sistema elettronico è disciplinato da apposito regolamento.

**Art. 73**  
***Votazione per singole parti***

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno cinque Consiglieri, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

#### ***Art. 74***

#### ***Astenzione facoltativa e obbligatoria dalla votazione***

1. I Consiglieri, previa specifica motivazione, hanno la facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione.
2. I Consiglieri astenuti concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri astenuti ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

#### ***Art. 75***

#### ***Approvazione delle proposte***

1. Le proposte, sottoposte all'esame del Consiglio, si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Le proposte di deliberazione che sono state respinte non possono essere riesaminate dal Consiglio prima di 120 giorni.

#### ***Art. 76***

#### ***Scrutinio***

1. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, nel caso di votazione segreta, accerta i risultati della votazione.
2. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori che procedono allo spoglio:
  - a. accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
  - b. dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
3. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

**Art. 77**

***Proclamazione dell'esito della votazione***

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.

**CAPO VI**

**DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

**Art. 78**

***Attribuzioni del presidente***

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
  - a. di sospendere e sciogliere la seduta;
  - b. di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere nei casi previsti dal presente Regolamento e di disporre l'espulsione dall'aula;
  - c. di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

**Art. 79**

***Disciplina dei consiglieri***

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere con il suo comportamento turba la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della discussione. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente espelle il Consigliere in questione per tutta la durata della seduta. Se il Consigliere non abbandonerà l'aula, il Presidente ne dispone l'accompagnamento coattivo fuori dall'aula da parte dei Vigili Provinciali presenti alla seduta.

**Art. 80**

***Tumulti in aula***

1. Quando vi siano tumulti in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio sarà riconvocato a termini di Regolamento.

**Art. 81**  
***Disciplina del pubblico***

1. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri. I cittadini che vogliono assistere alle sedute del Consiglio devono occupare i settori destinati allo scopo, tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo turbi il regolare svolgimento dei lavori, avvalendosi dell'intervento della Polizia Provinciale.

CAPO VII  
PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI ALLE SEDUTE

**Art. 82**  
***Partecipazione degli assessori alle sedute***

1. Le disposizioni del presente Regolamento relative al comportamento ed alla durata degli interventi sono estese agli Assessori.
2. Gli Assessori, che in aula prendono posto al tavolo della Giunta, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

CAPO VIII  
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI DIRIGENTI E DEI  
REVISORI DEI CONTI

**Art. 83**  
***Esercizio delle funzioni di segretario***

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alla riunione del Consiglio svolgendovi le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Segretario Generale, quando si trovi nelle condizioni di cui all'art. 55 dello Statuto, deve allontanarsi dall'aula.

**Art. 84**  
**Compiti del Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale, in esecuzione dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, cura la redazione dei processi verbali delle sedute, su richiesta del Presidente effettua l'appello nominale dei Consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete e concorre al regolare andamento dei lavori consiliari.

**Art. 85**  
**Partecipazione dei dirigenti**

1. I Dirigenti sono tenuti a partecipare alla seduta per la parte relativa alla trattazione delle proposte iscritte all'ordine del giorno e attinenti ai Settori da loro diretti.
2. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo partecipa il Dirigente del Settore Ragioneria Generale e Bilancio per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula, su richiesta del Presidente.
3. Il Presidente, ove le circostanze lo richiedano, può concedere la parola ai Dirigenti.

**Art. 86**  
**Partecipazione dei revisori dei conti**

1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio per esprimere parere su argomenti volta per volta individuati.
2. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale per riferire o essere consultati sulle materie di loro competenza. In particolare, essi possono intervenire nei seguenti casi:
  - a. durante la discussione del bilancio preventivo e del Conto consuntivo;
  - b. per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
  - c. per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
  - d. per svolgere le necessarie considerazioni circa i rilievi e le proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c) tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## CAPO IX VERBALIZZAZIONE

### ***Art. 87***

#### ***Redazione e contenuto dei verbali di deliberazione***

1. Il verbale di deliberazione è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio sui singoli argomenti trattati.
2. Della sua redazione è responsabile il Segretario Generale che lo sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio Provinciale.
3. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci e contengono le seguenti indicazioni essenziali:

- a. argomento trattato;
- b. numerazione progressiva;
- c. giorno, mese, anno ed ora di inizio della seduta;
- d. luogo della seduta;
- e. nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti;
- f. testo della proposta di deliberazione approvata;
- g. testo degli emendamenti presentati;
- h. resoconto delle dichiarazioni espresse dai Consiglieri, nella discussione sulla proposta e sugli emendamenti;
- i. eventuali dichiarazioni scritte e sottoscritte da Consiglieri, delle quali sia stata richiesta allegazione al verbale;
- j. esito della votazione su ciascuna proposta o emendamento, così come accertato e proclamato dal Presidente;

### ***Art. 88***

#### ***Verbale di seduta segreta***

1. Il verbale della seduta segreta deve essere redatto in forma concisa, menzionando esclusivamente quanto è stato discusso senza indicare i nomi dei consiglieri intervenuti ed in genere dettagli che possano recare pregiudizio alle ragioni per cui la adunanza è stata segreta.

CAPO X  
DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

**Art. 89**  
***Competenze del consiglio***

1. La legge fissa le competenze del Consiglio Provinciale.
2. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta provinciale previo accertamento che la deliberazione sia stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di sessanta giorni da quello di adozione ovvero entro il 31 dicembre.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

**Art. 90**  
***Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni***

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Settore competente mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi di legge.
2. Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale, dopo aver fatto effettuare i necessari riscontri, attesta in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione.
3. Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale attesta, in calce ad ogni deliberazione, l'avvenuta esecutività.

**Art. 91**  
***Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni***

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, può annullare le proprie deliberazioni illegittime o può revocarle se inopportune e non convenienti.
2. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione degli estremi degli atti annullati, revocati o modificati.

## CAPO XI DELIBERAZIONI CONSILIARI PARTICOLARI

### **Art. 92** ***Mozione di sfiducia***

1. La presentazione di mozione di sfiducia è disciplinata dalla legge e dallo Statuto.
2. La mozione viene messa in discussione in seduta pubblica, da tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Provinciale, che provvede a trasmetterla personalmente ad ogni Consigliere.
3. Nella seduta in cui si discute e si vota la mozione di sfiducia il Consiglio non può trattare alcun altro argomento, salvo casi di eccezionale urgenza e gravità.
4. La mozione viene illustrata dal consigliere primo sottoscrittore e in caso di sua assenza giustificata, dal secondo sottoscrittore o da un suo sostituto.
5. Il dibattito si svolge sui motivi della mozione. Sono ammessi ad intervenire i Capigruppo o loro delegati, nonché i Consiglieri che dissentano dalla posizione assunta dal gruppo cui appartengono e, per dichiarazione di voto, tutti i Consiglieri che ne facciano richiesta.
6. La votazione palese è espressa per appello nominale e la mozione è approvata con i voti della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
7. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica e conseguentemente si procede ai sensi di legge.

### **Art. 93** ***Modalità di votazione dei rappresentanti provinciali***

1. I rappresentanti del Consiglio Provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere Provinciale.
2. La votazione dei rappresentanti ha luogo mediante scrutinio segreto.
3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti.
4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, si procede con unica votazione sulla base del criterio del voto limitato e sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti, in sostituzione, se del caso, dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza.

## DISPOSIZIONI FINALI

### ***Art. 94*** ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 40 dello Statuto provinciale, viene approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei propri componenti ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ed abrogano le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Provinciale.

### ***Art. 95*** ***Diffusione***

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente ai Consiglieri Provinciali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Presidente dispone l'invio di copia del Regolamento ai rappresentanti degli organismi di partecipazione e di decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico Provinciale, nonché ai Dirigenti dell'Ente.